Comune di Pieve Torina

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

Prot.n. 8947 Pieve Torina, 29/07/2022

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA B) DELL'ORDINANZA SPECIALE N. 20/2021 E S.M.I. - IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 E ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), COORDINATO CON LA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - **PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA E AREE ADIACENTI"; 2."VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE PER LA RICUCITURA E COMPENETRAZIONE DEI TESSUTI URBANI"; 3."COLLEGAMENTO-CERNIERA TRA AREA URBANA E PERCORSO DELLE ACQUE CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E PERCORSO KNEIPP"**
(CUP C57H21008800006 - CIG 9347348B94)

SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE:
giorno 13/08/2022 alle ore 12:00

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI PIEVE TORINA

Visto l'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto l'articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), coordinato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
Viste le Linee Guida Anac n. 4;

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 - avvalendosi delle disposizioni in tema di procedura di gara semplificata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni), coordinato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento in appalto dei lavori di **"RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA E AREE ADIACENTI"; 2."VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE PER LA RICUCITURA E COMPENETRAZIONE DEI TESSUTI URBANI"; 3."COLLEGAMENTO-CERNIERA TRA AREA URBANA E PERCORSO DELLE ACQUE CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E PERCORSO KNEIPP"** in esecuzione alla determinazione a contrarre del Responsabile U.T.C. n. 246 del 29/07/2022;

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Pieve Torina, con sede in Via S. Agostino – Area Camper – 62036 Pieve Torina (MC) -Tel.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Pieve Torina (MC) intende appaltare i lavori in oggetto finalizzati alla riqualificazione della piazza Santa Maria Assunta e delle aree adiacenti, alla valorizzazione e riqualificazione dei percorsi esistenti e la conversione di nuovi spazi a percorsi di collegamento e sosta e alla realizzazione del collegamento tra l'area urbana e il percorso delle acque con la riqualificazione dell'area, la realizzazione di un'area di sosta e del percorso Kneipp.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda a quanto contenuto negli elaborati progettuali, consultabili al link:
https://drive.google.com/drive/folders/14il2ddKb2jpriLnZGwuKbenhO33Xhf7j?usp=sharing

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Valentina Gennaro, Istruttore direttivo tecnico comunale, pec: comune.pievetorina.mc@legalmail.it .

4. NATURA DELL'AVVISO

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell'incarico specificato. Il Comune di Pieve Torina si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

5. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 669.850,20 oltre Iva, di cui:
- € 659.390,24 per importo dei lavori soggetto a ribasso;
- € 10.459,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	Euro 0
b) Per lavori a MISURA	Euro 659.390,24
c) Per lavori in ECONOMIA	Euro 0
Importo dei lavori soggetti a ribasso	Euro 659.390,24
Costi della sicurezza	Euro 10.459,96
Importo totale dell'appalto	**Euro 669.850,20**

L'appalto non è suddiviso in lotti funzionali.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. 4/2022 è prevista la revisione dei prezzi secondo quanto disciplinato dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a). Inoltre ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) del D.L. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) , quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei sin-goli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., **per un totale di € 188´781,65.**

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cod.	Classifica	Descrizione	Importo		Qualificazione	Subappalto
Categoria prevalente						
OG03	II	Strade, autostrade	€ 293.019,26	43,74%	Obbligatoria – Avvalimento consentito	Consentito
Categorie scorporabili						
OG01	I	Edifici civili e industriali	€ 19.292,83	2,88%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OG06	I	Acquedotti, gasdotti, oleodotti,	€ 104.379,78	15,58%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OG11	I	Impianti tecnologici	€ 26.379,01	3,94%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OG08	I	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica	€ 15.370,15	2,30%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OG13	I	Opere di ingegneria naturalistica	€ 107.197,05	16,00%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OS24	I	Verde e arredo urbano	€ 98.702,42	14,74%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito
OS32	I	Strutture in legno	€ 5.509,70	0,82%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito

Con riferimento alle categorie OG13 e OG8, in quanto di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n.207/2010, gli operatori economici possono partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Nota bene: Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13 e OG 8, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 (quindi nel caso di non possesso dell'attestazione SOA), devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

6. TEMPI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati **entro il termine di 393 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori**, come riportato all'articolo Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

7. PROCEDURA

Per la selezione dell'operatore economico che eseguirà le opere si procederà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi delle disposizioni in tema di procedura di gara semplificata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni), coordinato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e delle deroghe stabilite dall'Ordinanza Speciale n. 20/2021 e s.m.i., all'articolo 5, **mediante consultazione di cinque operatori economici** individuati a seguito della presente indagine di mercato.
Il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, da determinarsi mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso - e procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se il numero delle offerte ammesse è pari a 5, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Semplificazioni; in ogni caso, ai sensi dell'art 97 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016, il calcolo della soglia di anomalia, di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Pieve Torina a procedere alle fasi successive della procedura di affidamento.

8. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

A pena di esclusione, ogni partecipante alla procedura dovrà rispettare i divieti ex art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

9. PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

La presa visione dei luoghi non è obbligatoria per la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse.
Sarà invece obbligatoria la presa visione del luogo ove si devono eseguire i lavori oggetto della presente procedura, da parte degli operatori economici sorteggiati e invitati alla procedura negoziata, per la presentazione delle offerte.
Il sopralluogo risulta essere necessario per la configurazione e lo stato di consistenza dei luoghi oggetto di intervento e relativa organizzazione del cantiere.

10. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

a) Requisiti di ordine generale

- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell'appalto;
- l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i.;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 e 14 del D.Lgs. 81/08;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla Legge 383/01 e s.m.i.;
- l'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate;
- il mantenimento di posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile in regola con i relativi versamenti;
- rispetto dei divieti ex art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- l'esclusione dalle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01.

b) Requisiti di idoneità professionale

- di essere iscritto al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinenti con l'appalto in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
- di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia per gli Esecutori tenuta presso Ministero dell'Interno, Struttura di Missione di cui al del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 o avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 D.L.

189/2016. ***(FARE MOLTA ATTENZIONE: a pena di esclusione il presente requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse e pertanto qualora l'operatore non risulti iscritto, o l'iscrizione sia scaduta, alla data di presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere stata inviata istanza di richiesta di iscrizione o rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata alla domanda, la documentazione attestante l'invio dell'istanza di iscrizione o rinnovo*** - link: https://anagrafe.sisma2016.gov.it/; *nel caso i consorzi, sia il consorzio sia l'impresa esecutrice devono, a pena di esclusione, possedere il requisito di iscrizione alla data di presentazione della manifestazione di interesse; nel caso di raggruppamenti, tutte le imprese facenti del raggruppamento devono , a pena di esclusione, possedere il requisito di iscrizione alla data di presentazione della manifestazione di interesse).*

c) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

- di essere titolare di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relative alle seguenti categorie:

OG03 - Classe II (Obbligatoria)
OG01 – Classe I (Facoltativa)
OG06 – Classe I (Facoltativa)
OG11 – Classe I (Facoltativa)
OG08 – Classe I (Facoltativa)
OG13 – Classe I (Facoltativa)
OS24 – Classe I (Facoltativa)
OS32 – Classe I (Facoltativa)

Secondo la seguente tabella:

Cod.	Classifica	Descrizione	Importo		Qualificazione	Subappalto
Categoria prevalente						
OG03	II	Strade, autostrade	€ 293.019,26	43,74%	Obbligatoria – Avvalimento consentito	Consentito max 50,00% dell'importo della categoria
Categorie scorporabili						
OG01	I	Edifici civili e industriali	€ 19.292,83	2,88%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OG06	I	Acquedotti, gasdotti, oleodotti,	€ 104.379,78	15,58%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OG11	I	Impianti tecnologici	€ 26.379,01	3,94%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OG08	I	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica	€ 15.370,15	2,30%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OG13	I	Opere di ingegneria naturalistica	€ 107.197,05	16,00%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OS24	I	Verde e arredo urbano	€ 98.702,42	14,74%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria
OS32	I	Strutture in legno	€ 5.509,70	0,82%	Facoltativa – Avvalimento non consentito	Consentito 100 % a operatore qualificato nella categoria

N.B. 1:
Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza inclusa, esclusi gli oneri fiscali.

N.B. 2:
I concorrenti beneficiano dell'incremento della classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207.

N.B. 3:
Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 (quindi nel caso di non possesso dell'attestazione SOA), devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema che verrà reso disponibile sulla piattaforma "Portale Appalti", dovranno pervenire alla Stazione Appaltante **entro e non oltre le ore 12:00 del 13.08.2022** pena la non ammissione alla procedura, esclusivamente mediante l'utilizzo del citato "Portale Appalti" reperibile al link:

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

seguendo le istruzioni previste nel documento *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"* reperibile all'indirizzo internet:

https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

Gli allegati dovranno avere una dimensione massima complessiva non superiore a 5 MB.
Il termine entro il quale le richieste dovranno pervenire è perentorio. Le richieste che perverranno successivamente entro detto termine saranno escluse.
La presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse sul "Portale Appalti", rimane ad esclusiva responsabilità dell'operatore economico partecipante, anche qualora l'istanza non sia presentata in tempo utile.
L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità ai modelli che verranno messi a disposizione sul "Portale Appalti" (Modello 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). Sono consentite altre forme di sottoscrizione ai sensi del CAD (codice amministrazione digitale), decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217.

12. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In esecuzione e nel rispetto del Protocollo quadro di legalità adottato in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione ex art. 30 l 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del DPR 9 settembre 2016 e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. Invitalia, si precisa che gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, in applicazione delle disposizione commissariali relative alla ricostruzione pubblica, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna, le norme pattizie di

cui al Protocollo adottato in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione ex art. 30 l 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo, la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. Invitalia, applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica.

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di affidamento diretto, si assumerà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando,

altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

12. SUBAPPALTO

E' consentito nei limiti ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui si riporta il testo integrale vigente alla data di avvio della presente procedura:

Art. 105. (Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

(comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021)

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

(terzo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 1, della della legge n. 238 del 2021)
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)
5. (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021)
6. (abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
(comma così modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021)
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo)
(primo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)
9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. (comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021)

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve

essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Inoltre in materia di sub-appalto, secondo quanto stabilito della Determinazione n. 246 del 29/07/2022 il rispetto della seguente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto (rif. nota Mims del 04.01.2022): gli articoli 105 e 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021 in merito all'obbligo del cd. "Durc di congruità" e normativa sisma vigente in materia.

13. CRITERI D'INVITO

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione dei candidati da invitare ad ogni procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti:

A) Manifestazione di interesse pervenute in numero superiore a 5: si procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati, che fin d'ora è fissato **per le ore 12:00 del giorno 30/08/2022,** presso la struttura comunale in legno, all'interno del Parco Rodari, in prossimità dei container adibiti ad uffici comunali del Comune di Pieve Torina, sito in via S. Agostino – Area Camper.

In tale seduta, verranno estratti n. 5 (cinque) candidati da invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal Responsabile del procedimento di gara, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità dei candidati ammessi al sorteggio. Verrà redatto l'elenco delle ditte ordinato per giorno ed ora di presentazione. Si provvederà all'assegnazione di un numero identificativo progressivo seguendo l'ordine previsto nel sopracitato elenco. Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente avviso. L'esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l'immediato ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse.

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016 durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell'elenco da invitare. L'elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L'accesso al verbale e all'elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai candidati sorteggiati e quindi ammessi alla successiva procedura, verrà comunicata, riservatamente, l'ammissione entro un termine non superiore a 5 giorni a mezzo di posta elettronica certificata/comunicazione tramite il Portale Appalti; successivamente agli stessi verrà trasmessa la lettera di invito mediante l'utilizzo del "Portale Appalti". La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del procedimento di gara che si avvarrà dell'ausilio di due collaboratori. Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse all'invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti

Per le restanti manifestazioni di interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, la stazione Appaltante darà comunicazione agli operatori economici che le hanno presentate mediante PEC individuali (astenendosi dal comunicare all'esito della seduta pubblica o rendere pubblico l'elenco dei soggetti non sorteggiati o esclusi, al fine di evitare che l'identità degli o.e. sorteggiati possa essere previamente individuata). Delle suddette operazioni di selezione verrà esposto apposito verbale.

B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: al fine di raggiungere il numero minimo di operatori economici da consultare, l'Amministrazione si riserva di riaprire i termini per la manifestazione di interesse per ulteriori 15 giorni. In tal caso, coloro che hanno precedentemente presentato istanza di partecipazione verranno automaticamente invitati alla successiva fase di gara, previa verifica del possesso dei requisti;

C) Manifestazione di interesse pervenute in numero pari a 5: a tutti i candidati verrà comunicata l'ammissione alla successiva fase della procedura, mediante posta elettronica certificata/comunicazione tramite il Portale Appalti, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse; successivamente agli stessi verrà trasmessa la lettera di invito mediate l'utilizzo del "Portale Appalti".

14. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 1 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni) non è richiesta la stipula di garanzie provvisorie.

15. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dallo schema di contratto allegato alla lettera di invito.

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo pretorio on-line e sito internet del Comune di Pieve Torina (MC).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valentina Gennaro

GENNARO
VALENTINA
29.07.2022
10:31:25
GMT+01:00